

Legge no. 65/2003 del 23 Agosto

Approva il regime legale del mandato d'arresto europeo (reso effettivo dal consiglio per la decisione quadro no. 2002/584/JHA del 13 Giugno)

In conformità con l'Articolo 161 (c) della Costituzione, il Parlamento decreta essere valida come legge generale della Repubblica quanto segue:

CAPITOLO I

Provvedimenti generali

Sezione I

Definizione, scopo, contenuto e trasmissione

Articolo 1

Definizione ed effetti

1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione quadro no. 2002/584/JHA del 13 Giugno

Articolo 2

Scopo

1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se È stata disposta la condanna a una pena o È stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi. (1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della

pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

- partecipazione ad un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle comunità europee ai sensi della convenzione del 26 Luglio 1995 relativa la tutela degli interessi finanziari delle comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,

- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

3. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali È stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato portoghese indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

Articolo 3

Contenuto e forma del mandato di arresto europeo

1. il mandato Europeo dovrà contenere le seguenti informazioni, presentate nella forma stabilita dal modello allegato:

- a) identità e nazionalità del ricercato.
- b) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente.
- c) Indicazione di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di una qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia lo stesso effetto e che rientri nel campo d'applicazione degli Articoli 5 e 9.
- d) Natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare rispetto agli Articoli 5 e 9.
- e) Descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione al crimine del ricercato.
- f) Pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, oppure seguendo la prescritta scala di pene per il crimine in questione stabilita dalla legge.
- g) Se possibile, le altre conseguenze del reato.

2 – il mandato d’arresto europeo sarà tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato Membro esecutore o in una qualsiasi altra lingua accettata dalle Istituzioni della Comunità Europea accettate da questo Stato, tramite dichiarazione depositata con il Segretariato Generale del Consiglio.

Articolo 4

Trasmissione del mandato d’arresto europeo

1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato È conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).

3. Siffatta segnalazione È effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

4. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni
Una segnalazione nel Sistema di Informazione
Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 3 (1).

5. se le autorità di polizia criminale hanno informazioni riguardo un allarme postato avanti in conformità col paragrafo precedente, terranno in detenzione la persona ricercata.

Articolo 5

Procedure per la trasmissione del mandato d'arresto europeo

1. la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

2. Se non È possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare il mandato d'arresto europeo.

3. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.

4. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo È risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

5. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio

all'ufficio del pubblico ministero al *tribunal da Relação* (Corte d'Appello) che ha la giurisdizione per intentare la procedura per eseguire il mandato d'arresto europeo e informerà, in accordo, l'autorità giudiziaria emittente.

Sezione II

Misure previdenziali, regola di specialità, consegna e conseguente estradizione

Articolo 6

Trasferimento temporaneo ed udienza del ricercato in attesa dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo

1 – se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per il proposito di condurre un procedimento penale, l'autorità giudiziaria emittente può richiedere all'autorità giudiziarie esecutrice di:

- a) organizzare l'udienza della persona ricercata;
- b) accettare al trasferimento temporaneo del ricercato;

2- le condizioni per l'udienza del ricercato, così come le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo saranno determinati dal mutuo accordo fra autorità emittenti ed esecutrici.

3- il ricercato sarà udito dall' autorità giudiziaria emittente, assistita da un'altra persona designata in accordo con la legge dello Stato Membro emittente.

4- il ricercato sarà ascoltato in accordo con la legge dello Stato Membro esecutore e con le condizioni determinate dal mutuo accordo fra autorità emittenti ed esecutrici.

5- la competente autorità giudiziaria esecutrice può assegnare un'altra autorità giudiziaria emittente per prendere parte all'udienza del ricercato per assicurare la corretta applicazione dei paragrafi 3 e 4 delle condizioni che sono state approvate con l' autorità giudiziaria emittente.

6- in caso di trasferimento temporaneo, la persona deve poter ritornare nello Stato Membro esecutore per presenziare all'udienza come parte della procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 7

Regola di specialità

1 – una persona consegnata in conformità con un mandato d’arresto europeo può non essere perseguita, giudicata o diversamente privata della sua libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

2 – i provvedimenti del precedente paragrafo non si applicano nei seguenti casi:

a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale È stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b) il reato non È punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c) il procedimento penale non di luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che

non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 18 (5) e (6);

f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna.

g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

3 – la rinuncia prevista nel paragrafo f) sarà:

- a) essere data davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato Membro emittente e sarà registrata in accordo con la Legge dello Stato;
- b) essere esposta in modo che sia reso evidente che la persona l'ha fornita volontariamente ed in piena consapevolezza delle conseguenze;
- c) essere data con l'assistenza di un consulente legale.

4 – se lo Stato Membro è lo Stato Portoghese, il consenso di cui al paragrafo 2(g):

- a) sarà dato davanti al Tribunal da Relação per il luogo dove la persona d'interesse è domiciliato, o la persona d'interesse non ha domicilio, per il luogo dove si trova. Le formalità previste nell'Articolo 18 verranno portate avanti mutatis mutandis.
- b) Verrà sottoposto all'autorità giudiziaria esecutrice, accompagnata dalle informazioni menzionate nell'Articolo 3 (1) e una traduzione come da Articolo 3(2);
- c) Verrà data se il reato per cui è ricercato è esso stesso soggetto a consegna in virtù del regime legale del mandato d'arresto europeo;
- d) Sarà rifiutato sulla base di cui all'Articolo 11 e diversamente può essere rifiutato solo sulla base di cui all'Articolo 12;

e) Verrà concesso o rifiutato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5 – la Procura General da Repubblica (Ufficio del Pubblico Ministero) è competente per richiedere il consenso menzionato al paragrafo 2(g).

Articolo 8

Consegna o estradizione successiva

1. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

a) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27(2), (a), (e), (f) e (g).

b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo.

2 – il consenso previsto nel subparagrafo b) del precedente paragrafo deve:

- a) essere data davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato Membro emittente e sarà registrata in accordo con la Legge dello Stato;
- b) essere esposta in modo che sia reso evidente che la persona l'ha fornita volontariamente ed in piena consapevolezza delle conseguenze;
- c) essere data con l'assistenza di un consulente legale.

3 – se lo Stato Membro emittente è lo Stato Portoghese, il consenso di cui al paragrafo 1(b) verrà dato davanti al Tribunal da Relação per il luogo dove la persona d'interesse è domiciliato, o la persona d'interesse non ha domicilio, per il luogo dove si trova. Le formalità previste nell'Articolo 18 verranno portate avanti *mutatis mutandis*.

4 – eccetto per i casi di cui ai paragrafi precedenti lo Stato membro emittente può richiedere il consenso dell'autorità giudiziaria esecutrice per la consegna del ricercato ad un altro Stato Membro. La decisione della consegna sarà soggetta alle seguenti norme:

a) la richiesta di assenso È presentata in conformità dell'articolo 4, corredata delle informazioni di cui all'articolo 3(1), nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 3 (2);

b) l'assenso È accordato qualora il reato per cui È richiesto il mandato d'arresto europeo sia compreso all'interno di uno dei reati per cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo;

c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

d) l'assenso È rifiutato per i motivi di cui all'articolo 11 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 12.

e) Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

5 - In deroga al paragrafo 1, la persona che È stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non È estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna.

6 - L'assenso È accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.

7 - la Procura - General da Republica è competente per richiedere il consenso menzionato ai paragrafi 4 e 5.

Sezione III

Altri provvedimenti

Articolo 9

Autorità Centrale

La Procura - General da Republica è l'Autorità Centrale designata per i propositi della presente legge.

Articolo 10

Deduzione del periodo di detenzione scontato nello Stato Membro esecutore.

1. il periodo complessivo

di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato europeo d'arresto sarà dedotto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

2. A tal fine L'autorità Centrale trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.

CAPITOLO II

Esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso da uno Stato Membro

Sezione I

Condizioni di esecuzione

Articolo 11

Motivi di non esecuzione del mandato di arresto europeo

L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere rifiutata nei seguenti casi:

- a) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia in Portogallo, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
- b) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
- c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge Portoghese.

- d) il reato è punibile con la pena di morte o qualsiasi altra pena che possa causare un danno irreversibile all'integrità fisica della persona;
- e) se il mandato d'arresto è stato emesso sulla base di ragioni politiche.

Articolo 12

Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo

1 – l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere rifiutata nei seguenti casi:

- a) se, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge Portoghese dato che il reato non è considerato dall'articolo 2(2);
- b) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo
È in corso un'azione in Portogallo per il medesimo fatto che È alla base del mandato d'arresto europeo;
- c) se l'Ufficio del Pubblico Ministero visti i fatti oggetto del mandato d'arresto europeo ha deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oppure di porvi fine,

d) se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni in casi diversi da quelli di cui all' Articolo 11 (b)

e) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione Portoghese e previsto che i fatti rientrano nella competenza del tribunale portoghese per ciò che riguarda i motivi dell'emissione del mandato europeo.

F) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi portoghesi;

g) se il mandato d'arresto europeo È stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino portoghese o risieda in Portogallo, e lo Stato Portoghese si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto

interno;

h) Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:

i) che dalla legge portoghese sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o a bordo di imbarcazioni o velivoli portoghesi;

ii) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato portoghese non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

2 – in relazione a tasse e imposte, dogane e cambi, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non verrà rifiutato per i motivi di cui al paragrafo 1 se la legge Portoghese non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non contiene lo stesso tipo di regole riguardo a tasse, imposte, dogane e cambi della legislazione dello Stato membro emittente.

Articolo 13

Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi
Particolari

L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

- a) Se il mandato di arresto europeo È stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né è altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.

- b) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo È

stato emesso È punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata o su richiesta o al più tardi dopo 20 anni oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

c) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale È cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviaa nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Articolo 14
Conflitto di obblighi internazionali

1 – il regime legale del mandato d’arresto europeo non pregiudica gli obblighi dello Stato portoghese qualora il ricercato sia stato Estradato in Portogallo da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione.

2 – nel caso di cui al paragrafo precedente l’autorità giudiziaria di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato È stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente.

3 - I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate.

4 - In attesa della decisione dello Stato

da cui il ricercato È stato estradato, si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

Sezione II Procedura di Esecuzione

Articolo 15

Competenza per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo

1 – il Tribunal da Relação ha la giurisdizione per eseguire il mandato d'arresto europeo per il luogo dove il ricercato è domiciliato, o qualora il ricercato non avesse un domicilio, per il luogo dove si trova il ricercato al momento in cui è emesso il mandato.

2 – la camera penale è competente per l'udienza del caso.

Articolo 16

Verdetto iniziale e detenzione del ricercato

1 – l' Ufficio del Pubblico Ministero al Tribunal da Relação, una volta ricevuto il mandato d'arresto europeo, organizzerà la sua esecuzione entro 48 ore.

2 – dopo la distribuzione, il caso verrà immediatamente inoltrato al giudice che dovrà emettere entro cinque giorni il suo verdetto iniziale su tutto quello che è sufficiente circa le informazioni che accompagnano il mandato d'arresto europeo, particolarmente tenendo conto dei provvedimenti di cui all'Articolo 3.

3 – se le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sono insufficienti per rendere possibile la decisione dell'attuazione della consegna, verranno urgentemente richieste informazioni supplementari e potrà essere fissato un tempo limite per la ricezione delle stesse.

4 – l'autorità giudiziaria emittente può in ogni momento, su sua propria iniziativa, trasmettere tutte le informazioni supplementari considerate d'interesse.

5 – se il mandato d’arresto europeo contiene informazioni di cui all’Articolo 3 e è stato correttamente tradotto, sarà inoltrato all’Ufficio del Pubblico Ministero che appronterà la reclusione del ricercato.

6 – la detenzione del ricercato sarà sottoposta ai requisiti stipulati dal codice di procedura penale per la detenzione dei sospetti.

Articolo 17

Diritti dell’arrestato

1. Quando il ricercato è arrestato, viene informato del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.
2. l’arrestato ha il diritto di essere assistito da un consulente legale.
3. se l’arrestato non comprende o parla adeguatamente il portoghese, verrà fornito senza alcuna spesa un interprete adeguatamente qualificato.

Articolo 18

Audizione dell'arrestato

1 – la detenzione sarà comunicata immediatamente dall'autorità che la porta avanti, attraverso il canale più veloce in grado di darne registrazione scritta, dall' Ufficio del Pubblico Ministero al Tribunal da Relação competente.

2 – il ricercato verrà immediatamente, o quanto prima, convocata davanti all' Ufficio del Pubblico Ministero per un'udienza personale.

3 – il giudice ascolterà l'arrestato entro al massimo 48 ore dalla detenzione e determinerà se la detenzione è valida e se il ricercato dovrà rimanere in detenzione. Potrà imporre una delle misure coercitive previste nel codice di procedura penale.

4 – se l'arrestato non ha un avvocato, il giudice ne designerà uno d'ufficio.

5 – il giudice identificherà l'arrestato, al tempo stesso lo/a informerà dell'arresto europeo e dei suoi contenuti, nonché della possibilità di

consenso alla consegna e della sua procedura, così come della rinuncia di godere della regola della specialità.

6 – il consenso alla consegna dato davanti all'autorità giudiziaria emittente dall'arrestato, i contenuti delle informazioni comunicate sulla regola di specialità e la decisione dell'arrestato verrà formalmente registrato in forma scritta, firmata dal ricercato e dal suo/a consulente legale o avvocato.

Articolo 19

Audizione dell'arrestato dal tribunale di prima istanza

1 – se per qualche ragione, l'arrestato non può essere ascoltato dal Tribunal da Relação, sarà condotto davanti all' Ufficio del Pubblico Ministero al tribunale di prima istanza dove risiede la corte competente.

2 – nel caso previsto di cui al precedente paragrafo l'udienza verrà tenuta per il solo proposito per cui il giudice del tribunale di prima istanza possa applicare una delle misure coercitive previste nel codice di procedura penale. Il pubblico ministero prenderà i provvedimenti necessari per la persona contesa il primo giorno lavorativo seguente.

Articolo 20

Esecuzione del mandato d'arresto europeo col consenso del ricercato

1 – il consenso alla consegna all'autorità giudiziaria emittente dato dall'arrestato può non essere revocato e risulterà nella rinuncia al diritto per la procedura d'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

2 – il giudice si accerterà che il consenso di cui al paragrafo precedente sia espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze.

3 – la decisione giudiziaria che approva il consenso sarà, per intenti e propositi, equivalente alla decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 21

Opposizione del ricercato

1 – se il ricercato non acconsente alla consegna allo Stato Membro emittente, il suo consulente legale ha l'opportunità opporsi ad esso.

2 – l'opposizione dev'essere fondata su un errore di identificazione dell'arrestato o su una ragione per rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

3 – una volta che l'opposizione è stata presentata in accordo con i paragrafi precedenti l'Ufficio del Pubblico Ministero ha l'opportunità di giudicare riguardo agli argomenti emersi nell'opposizione così come sulla verifica dei requisiti su cui si basa l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

4 - l'opposizione verrà archiviata e la prova sottoposta all'udienza dell'imputato, stando che, alla richiesta del consulente legale, la corte fisserà con un ordine irrevocabile un limite per questo proposito, nel momento in cui questo sia necessario per preparare la difesa o presentare le prove, tenendo conto della necessità di osservare il tempo limite disposto nell'Articolo 26.

- 5 – dietro presentazione delle prove l'Ufficio del Pubblico Ministero e il consulente legale del ricercato hanno l'opportunità di fare una rappresentazione orale.

Articolo 22

Decisione dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo

1 – la corte prende ragionata decisione riguardo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo entro cinque giorni dal giorno in cui si terrà l'udienza del ricercato.

2 – se le informazioni comunicate dallo Stato Membro emittente viene considerato insufficiente per rendere possibile la decisione dell'attuazione della consegna, verranno urgentemente richieste informazioni supplementari e potrà essere fissato un tempo limite per la ricezione delle stesse, prendendo in considerazione la necessità di osservare il tempo limite disposto all'Articolo 26.

Articolo 23

Decisione in caso di concorso di richieste

1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto:

- a) gravità relativa dei reati;
- b) luogo in cui è avvenuto il reato;
- c) date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei;
- d) del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust (1) per prendere la decisione di cui al paragrafo

3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza

al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato portoghese che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo 24

Appello

1 – può essere registrato un appello contro:

- a) la decisione di mantenere la detenzione o rimpiazzarla con misure coercitive;
- b) la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

2 – il tempo limite per la presentazione dell'appello è di cinque giorni a partire dal giorno in cui la decisione è stata notificata o, nel caso di

una decisione orale formalmente registrato in forma scritta, dal giorno in cui è stato preso.

- 3 – affinché la richiesta di appello venga autorizzata devono esserci le motivazioni per un appello. Se l'appello è registrato tramite una dichiarazione formalmente messa per iscritto, le motivazioni dell'appello possono essere presentate entro cinque giorni dal giorno in cui la richiesta è stata presentata.
- 4 – la richiesta per un appello e i motivi di appello sono notificati alla persona oggetto di esso. Questa dovrà rispondere entro cinque giorni.
- 5 – le camere penali della Corte Suprema di Giustizia sono competenti per decidere sugli appelli previsti in quest'articolo.
- 6 – il caso sarà presentato alla Corte Suprema di Giustizia immediatamente dopo la ricezione della risposta o dopo la scadenza del tempo limite entro cui deve essere inoltrata la risposta.

Articolo 25

Approvazione del caso e processo

- 1 – dopo la distribuzione alle camere penali della Corte Suprema di Giustizia, il caso sarà inoltrato al giudice per un periodo di cinque

giorni, e poi, insieme con una bozza di normativa, sarà sottoposta per considerazioni simultanee ad altri giudici per un ulteriore periodo di cinque giorni.

2 – il caso sarà posto in udienza nella prima sessione a seguito delle considerazioni dell'ultimo giudice, stando all'introduzione nella lista delle cause e avendo precedenza sugli altri casi. Sarà riferito per un periodo di tre giorni dopo la data di transito.

Articolo 26

Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo

1. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

2. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.

3. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 1 o 2,

l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

4. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

5. Se, in circostanze eccezionali, non È possibile rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, la Procuratoria General da Republica ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo.

Articolo 27

Privilegi e immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 26 comincia a decorrere

solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione

È stata informata del fatto che tale privilegio o immunità È revocato.

2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità portoghese, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo le inoltra prontamente la richiesta.

3. Se È invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

4. si assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

Articolo 28

Notifica della decisione

La corte competente notificherà il più presto possibile all'autorità giudiziaria emittente circa la decisione presa per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 29

Termine per la consegna del ricercato

1. Il ricercato È consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Egli È consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo precedente sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i 10 giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato.

5. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i 10 giorni successivi alla nuova data concordata.

Articolo 30

Periodo massimo di detenzione

1 – se il Tribunal da Relação non prende decisioni sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo entro 60 giorni dal camminamento della detenzione, il ricercato sarà rilasciato. La detenzione sarà rimpiazzata da una delle misure coercitive previste per il codice di procedura penale.

2 – il tempo limite previsto nel paragrafo precedente sarà esteso di 90 giorni, se verrà registrato un appello contro una decisione presa dal Tribunal da Relação sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

3 – il tempo limite previsto nei paragrafi precedenti sarà esteso a 150 giorni, se verrà registrato un appello prima della Corte Costituzionale.

Articolo 31

Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria può, dopo aver

deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale in Portogallo o, se è già stato condannato, affinché possa scontare in Portogallo la pena prevista.

2. se i motivi per cui la consegna era stata ritardata cessano di esistere, la corte informerà l'autorità giudiziaria emittente e concorderà una nuova data di consegna. In questo caso, la consegna avverrà entro 10 giorni.

3. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

Articolo 32

Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria che ha il potere dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di iniziativa delle autorità competenti, confisca e consegna beni che:

- a) possono essere necessari come prova, ovvero
- b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

2. I beni di cui al paragrafo precedente sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso in Portogallo, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.

4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato portoghese o da terzi.

5. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

Articolo 33

Natura urgente della procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1- gli atti procedurali riguardanti la procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo saranno portati avanti anche al di fuori dei normali giorni e ore lavorativi dei Servizi Giudiziari, così come al di fuori delle vacanze.

- 2- Le vacanze saranno calcolate nel conteggio del tempo limite in relazione alla procedura d'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 34

Legislazione supplementare

Il codice di procedura penale si aggiunge o si rende complementare ai provvedimenti applicabili alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 35

Spese

1. Le spese sostenute sul territorio nazionale per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico dello Stato portoghese.
2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro

emittente.

Capitolo III

Emissione in Portogallo del mandato d'arresto europeo

Articolo 36

Competenza per l'emissione del mandato d'arresto europeo

L'autorità giudiziaria competente ad ordinare l'arresto o la detenzione del ricercato in virtù della legge portoghese è competente ad emettere il mandato d'arresto europeo.

Articolo 37

Emissione e trasmissione del mandato d'arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo sarà emesso e trasmesso in conformità delle norme previste al Capitolo I.

CAPITOLO IV

Transito

Articolo 38

Transito

1. il transito attraverso o sopra il territorio nazionale è richiesto ai fini della consegna di un ricercato se questi non è un cittadino o un residente. La consegna è richiesta per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, purchè si siano ricevute informazioni circa:

- a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;
- b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
- c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
- d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

2. Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di

un'azione penale È cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviaa nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.

3. La richiesta di transito può essere trasmessa all'autorità Centrale con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.
4. la decisione sulla richiesta di transito verrà notificata con la stessa procedura.
5. quest' Articolo non si applica nel caso di trasporto aereo senza uno scalo programmato in territorio nazionale.
6. se si presenta un atterraggio imprevisto , lo Stato Membro emittente trasmetterà le informazioni previste nel paragrafo 1.
7. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo È applicabile mutatis mutandis.

CAPITOLO IV

Provvedimenti Transitori e Finali

Articolo 39

Provvedimenti Transitori

Finché il SIS è in grado di trasmettere tutte le informazioni descritte nell'Articolo 3, l'emissione di un'allerta per un ricercato sarà equivalente ad un mandato d'arresto europeo in attesa della ricezione dell'originale in forma appropriata.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il regime legale del Mandato d' Arresto europeo entrerà in vigore il 1 Gennaio 2004. verrà applicato alle richieste fatte dagli Stati Membri che hanno scelto di applicare immediatamente la Decisione quadro del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna fra Stati Membri, pubblicati nel Giornale Ufficiale della Comunità europea del 18 Luglio 2002, e ricevuto dopo quella data.

Approvato il 3 Luglio 2003.

Il presidente del Palamento *Joao Bosco Amaral*

Promulgato il 4 Agosto 2003

Il Presidente *Jorge Sampaio*

Approvato l' 8 Agosto 2003

Il Primo Ministro *Josè Manuel Durao Barroso*

